

Nota Ifel con le istruzioni per gli enti. La data indicativa della prima rata? Il 30 settembre

I comuni possono rinviare l'Imu

Per chi ha subito perdite a causa dell'emergenza Covid

DI SERGIO TROVATO

Le amministrazioni comunali possono prorogare il pagamento della prima rata Imu che scadrà il prossimo 16 giugno. Il differimento del termine potrebbe essere disposto, con delibera consiliare, per i contribuenti che hanno subito pesanti perdite economiche a causa dell'emergenza sanitaria. I soggetti legittimati a pagare in ritardo non saranno tenuti a pagare sanzioni e interessi. Lo ha chiarito l'Ifel, con una nota del 21 maggio scorso, nella quale ha indicato il 30 settembre come possibile data di scadenza dell'acconto Imu e il 31 ottobre come termine ultimo per consentire ai contribuenti beneficiari della proroga di autocertificare il loro status.

L'Ifel (Istituto di finanza locale dell'Anci), in seguito alle numerose richieste inviate dai comuni, nei giorni scorsi ha pubblicato una nota sull'eventuale concessione di una proroga dell'acconto Imu per i soggetti che hanno avuto difficoltà economiche a causa della pandemia. Alla nota è stata allegato uno schema di delibera consiliare per disporre il differimento del termine. È stata proposta la data del 30 settembre per il versamento e il 31 ottobre, come data per autocertificare le difficoltà economiche. Gli enti, tenuto conto dei problemi causati dall'emergenza

I Caf: far slittare l'acconto almeno al 31/7

Prima rata Imu rinviata per tutti i comuni almeno entro il 31 luglio. È la richiesta che arriva dalla presidente del Caf Cisl Giovanna Ventura che fa seguito alla lettera inviata congiuntamente dai Caf di Cisl, Cgil e Uil all'associazione nazionale comuni (Anci) affinché i governi locali deliberino il rinvio in tempi rapidi. «In alternativa», si legge nella nota, si chiede «di non applicare sanzioni e interessi in caso di ritardata presentazione della dichiarazione». La scadenza ufficiale è il 16 giugno, ad oggi i comuni stanno procedendo in ordine sparso sul deliberare una proroga, e sono ancora pochi i centri che hanno già disposto il rinvio dei termini. «Le persone che devono fare il modello 730 vengono da noi e chiedono di fare anche l'Imu, ma non sappiamo ancora se i comuni con i propri regolamen-

ti stabiliranno i differimenti», osserva la presidente del Caf Cisl. Si rischia quindi un affollamento di appuntamenti nei Caf per preparare gli F24 per la rata Imu e poi successivamente per predisporre i modelli 730. «Da quest'anno riusciamo a fare il modello 730 online per i nostri assistiti», racconta la Ventura, «agli sportelli abbiamo già appuntamenti prenotati per tutto luglio e comunque, per via dell'emergenza e delle nuove regole, sono stati ridotti del 50%». Considerate le nuove scadenze del modello 730 fino a settembre, i Caf non andranno in ferie erogando i servizi anche per agosto. «Ecco perché i comuni potrebbero decidere anche un rinvio fino a settembre per l'Imu», osserva il presidente del Caf Cisl che aggiunge: «È necessario però che fissino presto le misure».

Cristina Bartelli

te, poi, di un differimento del termine piuttosto contenuto. Va ricordato che, in mancanza di una proroga deliberata dal singolo ente, il termine ultimo per effettuare il versamento della prima rata è fissato al prossimo 16 giugno.

Da quest'anno i titolari e detentori di immobili non sono più tenuti a pagare la Tasi, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020. Obbligati a versare l'Imu sono i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, che non fruiscono dell'esenzione. L'acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per l'anno precedente. La prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Quindi va versato il 50% di quanto pagato per i due tributi nel 2019. Naturalmente, i contribuenti possono pagare in un'unica soluzione se conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali, che hanno comunque tempo fino al 31 luglio per deliberare aliquote, detrazioni e riduzioni.

© Riproduzione riservata

La nota dell'Ifel sull'acconto Imu 2020 su www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi



za epidemiologica da virus Covid-19, possono stabilire «una proroga dei termini di versamento dell'acconto Imu 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche». In particolare, secondo l'Ifel, viene concessa agli interessati «la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi». Tuttavia, i contribuenti che si avvanteranno del rinvio della scadenza dovranno attestare che hanno effettivamente avuto danni economici, «mediante presentazione di specifica co-

municazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.». Per l'Istituto la proroga non generalizzata, ma «selettiva del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione». Peraltro, in questo modo vengono «salvaguardate le esigenze di cassa del comune».

Con la nuova Imu le amministrazioni locali hanno il potere di prorogare il termine per il pagamento, visto che

non è stato concesso alcun rinvio con legge statale. In effetti, il comma 777 della legge 160/2019 dà all'ente la facoltà di differire i termini di versamento del tributo, per situazioni particolari. Sicuramente è da ritenere una situazione particolare quella che ha prodotto il Covid-19. E per l'Ifel questa è una situazione così straordinaria che non obbliga gli enti a fare distinzioni tra quota statale e quota comunale. Quindi, al comune non è imposto di «limitare tale potestà motivata da «situazioni particolari» alla quota di propria spettanza finale». A fron-

Riscossione, per restare nell'albo i concessionari hanno tempo fino al 22/6

Slitta al 22 giugno 2020 il termine per la presentazione, da parte dei concessionari della riscossione dei tributi locali, della dichiarazione annuale che attesta la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo.

La precisazione arriva dalla Risoluzione n. 4/DF del 25 maggio 2020 del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia che dipana le matasse interpretative nate dalla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020.

In sostanza, viene precisato che questa sospensione produce i suoi effetti anche sul termine del 31 marzo previsto dall'art. 18 del decreto ministeriale n. 289 del 2000 per la trasmissione alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze di una dichiarazione che attesta la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione in capo agli iscritti nell'albo dei

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n.446 del 1997.

Le misure sull'emergenza Covid 19, infatti, non possono non trovare applicazione anche in questo campo, per cui dal gioco delle sospensioni di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio (prima dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, ad opera dell'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020, poi al 15 maggio 2020 per effetto dell'art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020), il termine del 31 marzo slitta al 22 giugno 2020 - dal momento che il 21 giugno 2020 cade di domenica, visto che i residui 37 giorni calcolati dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprendono a decorrere dal 16 maggio 2020.

Anche per le certificazioni di attestazioni dell'iscrizione nell'albo rilasciate Direzione legislazione tributaria e federa-

lismo fiscale, necessarie per la partecipazione alle gare da parte degli iscritti all'albo trovano applicazione le norme dell'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020 che al comma 2 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Resta pur sempre aperta la strada dell'autocertificazione, come prevede l'art. 19 del decreto ministeriale n. 289 del 2000, che contiene le norme che regolamentano la funzionalità dell'albo.

Un altro aspetto da considerare è che l'obbligo di trasmissione della dichiarazione prescritto ai fini del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo non è l'unico adempimento cui sono chiamati quest'anno gli iscritti.

Infatti la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, disposta dalla legge di bilancio, prevede all'art. 1, comma 807 nuove misure minime di capitale e dispone che entro il 31 dicembre 2020 gli iscritti si adeguino alle condizioni e alle nuove misure stabilite. Per cui, limitatamente alla sussistenza di quest'ultimo requisito, sarà onere degli iscritti di provvedere successivamente alla necessaria integrazione della dichiarazione già resa, ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale n. 289 del 2000.

Nella risoluzione viene, infatti, richiamata l'attenzione sul fatto che la conclusione del procedimento di verifica per l'anno 2020 da parte della Direzione è condizionata da tale ultima circostanza, la quale comporta che l'istruttoria avviata a seguito della dichiarazione si concluderà solo dopo l'integrazione del requisito relativo al capitale sociale.

Ilaria Accardi

© Riproduzione riservata



il quotidiano finanziario esclusivo per chi ama le

NOTIZIE SENZA FILTRO